

Legge regionale N. 28 del 12 aprile 1994

BOLLETTINO UFFICIALE 27 4 1994 N. 13

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.

TITOLO I

Art. 1

La LR 7- 7- 1982, n. 38, per le parti non in contrasto con la presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 1994; conseguentemente sono adeguate a detto termine le provvidenze previste ed i termini di scadenza.

Art. 2

La Regione sostiene e favorisce le seguenti azioni:

a) la redazione del piano forestale regionale che individui le linee del Settore, previa acquisizione della base conoscitiva e cartografica a livello catastale e la realizzazione dell'inventario forestale regionale finalizzato alla individuazione:

- dei terreni ex agricoli potenzialmente idonei alla forestazione produttiva a cicli brevi;
- dei terreni che in ogni singolo bacino idrografico è necessario destinare, in armonia con i principi della legge n. 183/ 89, alle opere estensive ed a quelle intensive direttamente connesse;
- dei terreni percorsi da incendio da sottoporre ai vincoli di cui alla legge n. 47/ 75, oltre che fornire tutti gli altri dati di base per pianificare l'uso delle risorse forestali.

b) la lotta fitosanitaria per la difesa dei boschi e delle piantagioni forestali, non solo nella fase di infestazione ma anche, per i nuovi impianti, con opportune scelte di specie e biotipi che presentino caratteri di maggior resistenza ai patogeni e con graduale sostituzione di specie nei popolamenti puri di resinose;

c) le opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa degli incendi boschivi compresa la propaganda antincendio, la manutenzione dei boschi e la graduale sostituzione di specie nei complessi puri di conifere;

d) il recupero ambientale delle cave abbandonate e delle discariche abusive e non, delle scarpate, degli argini e sponde fluviali e lacustri nei casi in cui non sia applicabile la LR n.54/ 87; manutenzione, conservazione ed ampliamento delle fasce boschive litoranee;

e) la valorizzazione dei patrimoni silvo - pastorali dei Comuni, degli altri Enti pubblici mediante redazione di piani economici di gestione finalizzati alla tutela dell'ambiente e dalla conservazione delle risorse;

f) la costituzione di verde urbano e periurbano da attrezzature per attività ricreative e didattiche su superfici da individuare ed acquisire al patrimonio pubblico, in particolare nell'ambito dell'applicazione della legge n. 113/ 92;

g) la costituzione di imprese e cooperative forestali sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti;

h) gli interventi volti, nelle zone vocate, alla realizzazione di piantagioni di castagno e alla ricostituzione dei boschi esistenti sia per la produzione di legno che dei frutti;

i) la costituzione di aziende pilota a carattere faunistico e turistico - ecologico orientate alla valorizzazione della produzione agricola, zootecnica, faunistica ed ittica, nel rispetto dell'ambiente naturale.

Art. 3

La Regione favorisce la costituzione di imprese e cooperative forestali con compiti di servizio sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti. Esse possono essere soggetti beneficiari per la realizzazione e la gestione di iniziative per la produzione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti frutticoli minori non eccedentari (Il Lampone, il Ribes, il Rovo (ecc.) e di piante officinali, aromatiche e tartufigene anche se realizzate su terreni demaniali e/o patrimoniali di Enti Pubblici ottenuti in concessione. Ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia, saranno ritenute prioritarie quelle opere la cui realizzazione verrà affidata alle cooperative forestali operanti sul territorio regionale che abbiano ottenuto la concessione dagli Enti Pubblici per interventi previsti nel comma precedente e contengano tra i propri soci almeno una delle figure tecniche agricole abilitate iscritte nei rispettivi ordini e collegi.

Art. 4

Per gli interventi di miglioramento boschive di nuova forestazione previsti dalla vigente legislazione ed effettuati da Comuni, Comunità Montane, Enti Parco o da terzi per conto di tali Enti, su terreni gravati da uso civico, non occorre l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi della LR 25/ 86, art. 6. Tali interventi, aventi natura civica, sono gestiti in conformità del Regolamento di esercizio dell'uso civico vigente.

Art. 5

Alle cooperative che abbiano acquisito specifica competenza nel settore e che siano abilitate ad operare anche in conto terzi con Enti pubblici e che realizzino opere ed acquisti in attuazione del piano di cui all'art. 23 della LR n. 38/ 82, possono essere concessi contributi, fino all'80% della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchinari per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di strade di esbosco, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di gestione approvato. L'importo del contributo non può essere superiore ai 100 milioni e viene erogato in rapporto al programma annuale di lavoro predisposto dalla cooperativa richiedente. È fatto obbligo ai beneficiari di non distogliere le macchine oggetto del contributo dalla destinazione forestale per un periodo di almeno 5 anni.

Art. 6

Per il recupero e la realizzazione di castagneti, in zone vocate, sia per la produzione del frutto che per quella del legno, da parte di Enti e proprietari privati, singoli o associati è previsto un contributo:

- per gli Enti pubblici: 75% in conto capitale e 25% in conto interessi;
- per i privati: 75% in conto capitale.

Art. 7

La Regione, presso il Centro di Micorizzazione di L'Aquila attiva la produzione di piantine micorizzate per la produzione delle tartufoie. Nell'ambito dell'inventario forestale regionale viene prodotta la carta di potenzialità tartuficola. Per la creazione di impianti tartufigeni in zone vocate la Regione concede il contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile.

Art. 8

La Regione favorisce la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti frutticoli minori (Lamponi, Ribes, Rovo ecc.). La Regione concede, per le finalità di cui al comma precedente, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile. I titolari delle iniziative possono essere privati singoli o associati o imprese cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 9

Ai terreni rimboschiti ai sensi della presente legge è vietato apportare trasformazioni colturali. Essi, inoltre, non possono ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salvo l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilità disposte o autorizzate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Per tali interventi si osservano le procedure di cui all'art. 7 del RD 3267 del 30- 12- 1923 ed agli artt. 20 e 21 del RD16- 5- 1926 n. 1126. Per i rimboschimenti e gli imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate in regime di turno breve e, comunque, non superiori ad anni 20, il divieto resta limitato all'intero ciclo di produzione stabilito in concessione.

Art. 10

I terreni rimboschiti, che a 10 anni dall'impianto non presentano attecchimenti tali da garantire l'affermazione del bosco, possono essere riconsegnati al proprietario con provvedimento della Giunta Regionale su parere del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, brevi accertamenti tecnici volti a verificare che la mancata riuscita dell'impianto non dipenda da azioni comunque dolose o colpose anche se a carico di ignoti. I terreni comunque rimboschiti sono riconsegnati dagli Enti esecutori (Ispettorati, Comunità Montane, Consorzi, Comuni, ecc.) a richiesta dei legittimi proprietari, dopo il decimo anno dall'impianto, facendo obbligo agli stessi delle cure necessarie (risarcimenti, sfolli, diradamenti, spalcature, lotta fitosanitaria, ecc.), secondo un piano di coltura approvato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

Art. 11

La Regione, per conseguire l'incremento e il potenziamento del patrimonio silvano, sostiene gli oneri per la coltivazione dei vivai forestali gestiti dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali ex ASFD. L'attività dei vivai, fino all'approvazione del Piano Forestale Regionale, viene regolata mediante un programma regionale triennale. Il programma, redatto dal Servizio Bonifica Economia Montana d'intesa con l'Ispettorato Regionale Forestale, deve essere formulato sulla base dell'attività da realizzare con fondi regionali, comunitari e derivanti dalla gestione dei vivai stessi. La Regione, per la diffusione di piantine autoctone e di qualità, nel rispetto della Legge n. 269/ 73, individua i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali.

Art. 12

Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della Legge n. 269/ 73, avvalendosi prioritariamente dei vivai

forestali regionali. Per la fornitura di piantine a favore di privati effettuate da vivai forestali regionali è previsto il pagamento mediante accreditamento su un conto corrente intestato alla Regione Abruzzo <<Attività Vivaistiche>>. Tali introiti devono essere utilizzati per le spese di gestione e di miglioramento dell'attività vivaistica regionale. In caso di esaurimento presso i vivai forestali regionali delle specie previste in progetto, i soggetti attuatori obbligati come al precedente primo comma, possono effettuare gli acquisti sul mercato, previa autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio. La fornitura delle piantine agli Enti pubblici viene effettuata a titolo gratuito. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto approva il prezzario regionale delle piantine prodotte nei vivai regionali.

Art. 13

Per favorire l'organica attuazione della Legge 29 gennaio 1992 n. 113, tutti i Comuni devono rappresentare le loro necessità agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio. La concessione gratuita di piantine è subordinata alla disponibilità di aree demaniali. Contestualmente alla richiesta delle piantine deve essere allegata idonea cartografia catastale con l'indicazione delle aree destinate alle piantumazioni e il relativo titolo di disponibilità. L'impianto può interessare aree urbanizzate e aree non urbanizzate, le modalità tecniche dell'intervento e la scelta delle essenze da mettere a dimora sono approvate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Art. 14

Le quote di accantonamento da liquidare a fine rapporto alle unità lavorative impiegate a tempo indeterminato affluiscono in un apposito fondo fruttifero intrattenuto con un Istituto Assicurativo scelto dalla Regione. Le quote sono depositate contestualmente alla liquidazione delle competenze mensili degli operai e al versamento provvede l'Ufficio Forestale responsabile dei lavori. Nel fondo affluiscono anche le somme già maturate dagli operai che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

La Regione per la realizzazione del Piano Forestale Regionale di cui al precedente articolo 2, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; predispone l'Inventario Forestale Regionale con lo scopo di fornire dati di base per pianificare l'uso delle risorse forestali. Il Piano Forestale Regionale è approvato dal Consiglio Regionale entro un anno dall'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale dell'Inventario Forestale Regionale. La redazione dell'Inventario Forestale Regionale e del Piano Forestale Regionale sono affidati all'Ispettorato Regionale delle Foreste. La Regione favorirà un'ampia partecipazione del personale dipendente che comunque assumerà il compito di coordinamento.

Art. 16

La Regione promuove, tramite il comitato di gestione delle Foreste Demaniali Regionali/ o gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, la ricerca e la sperimentazione in materia forestale, anche in collaborazione con le Università o Enti ed Istituti a livello universitario e con le Imprese forestali di cui all'art. 17.

Art. 17

Le norme di cui al presente titolo si applicano fino alla definizione dei rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni conseguenti al riassetto delle competenze in materia. Allo scopo di gestire i beni

costituenti il demanio forestale della Regione nonché i terreni ed i beni rustici che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione, è istituito il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali presso il Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della stessa Giunta ed è così composto:

- a) dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione o suo delegato che lo presiede;
- b) dal Dirigente del Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura;
- c) dal Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste;
- d) dagli Amministratori delle Foreste Demaniali, con veste consultiva;
- e) da un Funzionario regionale del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione di livello non inferiore al VI, con funzioni di Segretario.

Il Comitato di Gestione provvede a:

- 1) approvare i programmi da porre in essere sulla base delle proposte degli Amministratori delle Foreste Demaniali che relazionano sui risultati di gestione;
- 2) elaborare ed inviare alla Giunta Regionale, entro il 31 gennaio, tramite il competente Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione e previo parere della Commissione Consiliare Agricoltura, il programma regionale degli interventi da realizzare, ai sensi della presente legge, durante l'anno solare in corso. Nello stesso, oltre alle finalità ed agli obiettivi da raggiungere, devono essere indicati i costi di realizzazione degli interventi programmati. Nelle more dell'approvazione del programma annuale e del Bilancio regionale, la Giunta può, per assicurare la continuità delle attività delle Aziende, erogare acconti sulla somma all'uopo indicata nel Bilancio di previsione provvisorio sulla base di specifica richiesta degli Amministratori.

La Regione vigila sulla rispondenza delle attività delle Aziende alle indicazioni del programma regionale annuale.

Art. 18

Gli Uffici Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali, oltre il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, provvedono a:

- a) realizzare attività di turismo ecologico e ricreativo sui terreni gestiti, favorendo la diffusione dell'Agriturismo;
- b) creare aziende pilota a carattere zootecnico e faunistico per una razionale gestione delle risorse forestali e foraggiere, agevolando lo sviluppo socio - economico della montagna;
- c) gestire riserve naturali regionali loro affidate;
- d) eseguire, su richiesta di Enti, Comunità Montane e Comuni, opere agro- silvo- pastorali e di difesa idrogeologica.
- e) programmare ed attuare, di concerto con gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e previa approvazione della Giunta Regionale, corsi di formazione e addestramento forestale riservati agli

operatori del settore, con particolare riguardo all'aggiornamento tecnologico per le operazioni di impianto, di manutenzione dei boschi e per la prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

Art. 19

Gli Amministratori delle Foreste Demaniali Regionali sono confermati, dalla Giunta Regionale, Funzionari Delegati ai sensi delle vigenti norme della contabilità regionale. Per le future nomine si procede alla individuazione degli Amministratori tra Funzionari del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con la Direzione Generale delle Foreste. Gli Amministratori organizzano l'attività della struttura cui sono preposti e rispondono al Comitato di Gestione dell'attuazione degli interventi indicati nel programma regionale. Per la gestione delle Foreste Demaniali e per l'attuazione di quanto previsto nel programma annuale, agli stessi sono conferiti tutti i poteri di cui al Regolamento sui Lavori Pubblici n. 350/ 1895 nonché quelli previsti dalla Legge 5- 1- 1933 n. 30 e RD 5- 2- 1933 n. 1577, nei limiti che sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 20

Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della presente legge, sono sottoposte alle leggi e regolamenti vigenti in materia sia statali che regionali, nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che devono essere aggiornate secondo la procedura del RDL 20- 12- 1923, n. 3267 e rese esecutive con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in armonia con le nuove funzioni dei boschi visti come ecosistema.

Art. 21

E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade forestali, nonché in quelle a carattere silvo - pastorali riconosciute tali dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. Il transito è permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessità. Le infrazioni relative sono sanzionate con le modalità previste dalla LR 45/ 79, per il transito e sosta sui manti erbosi. Le strade di cui sopra devono essere sbarrate a cura e spese dei Comuni interessati.

Art. 22

Tue le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate dalla Regione anche ad integrazione dei finanziamenti comunitari e/ o nazionali concessi. Le opere generali relative alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori devono essere strettamente attinenti agli stessi e sono ammissibili ai fini del finanziamento nel limite massimo del 10%.

Art. 23

All'art. 32 della LR 7- 7- 1982, n. 38 come modificato dall'art. 1 della LR 22- 7- 1986, n. 24, è aggiunto il seguente comma: I Funzionari responsabili degli Uffici Regionali sono autorizzati a stipulare contratti urgenti:

- 1) sono considerati contratti urgenti agli effetti delle modalità e acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'art. 41, punti 5 e 6 del RD 23- 5- 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni d'emergenza dichiarata secondo le norme dello Stato vigenti in materia.
- 2) Le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dall'Ispettorato Regionale delle Foreste,e, per i lavori di pertinenza, dalle strutture di gestione foreste demaniali regionali.

3) Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta Regionale ovvero del Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, ovvero dall'amministrazione se delegati, e diviene perfetto ed esecutivo, a tutti gli effetti di legge, con la sottoscrizione delle parti.

Art. 24

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al RDL 30- 12- 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la sostituzione degli Organi dello Stato con i competenti Organi della Regione nelle funzioni corrispondenti.

Art. 25

Le somme introitate dalla Regione per effetto del disposto di cui all'art. 12 sono trasferite dalla Tesoreria Regionale su apposito Capitolo intestato alla Regione Abruzzo <<Attività vivaistiche>>.

Art. 26

Tutte le somme introitate dagli Amministratori delle Foreste Demaniali e rivenienti dalla gestione delle stesse per cessioni, concessioni, licenze d'uso, vendite prodotti, sono versate dagli stessi con cadenza trimestrale su apposito capitolo intestato alla Regione Abruzzo <<Entrate da gestione Foreste Demaniali Regionali>>. Per la tenuta di dette entrate gli Amministratori sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario con Istituto di credito facente parte del pool di Tesoreria.

Art. 27

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1994, sono valutati in lire 4.307.000.000. A tale onere si fa fronte con i fondi già iscritti sul Capitolo n. 111591 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1994 denominato: <<Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico - agrario - forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali>>. Titolo II LR 7- 7- 1982, n. 38

Art. 28

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1o gennaio 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 aprile 1994